

The background of the slide is white with a pattern of scattered, colorful numbers and symbols (including plus, minus, multiplication, and division signs) in shades of blue, orange, and purple. A large orange vertical bar is positioned in the upper center, containing the text 'DOT COM' in white, bold, sans-serif font.

**DOT  
COM**

**ASPETTI TEORICI E PRATICI SUL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE:  
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Dottorssa Barbara Negro: Dottore Commercialista ODCEC Torino e  
Revisore legale**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## AGENDA

- *Processo di revisione legale*
- *Deontologia ed indipendenza*
- *Identificazione e valutazione dei rischi (Procedure di risk assessment) –  
Casi pratici:*
  - *Rischio intrinseco,*
  - *Rischio di controllo,*
- *Rischio residuo (di revisione)*



**DOT  
COM**

# **PROCESSO DI REVISIONE LEGALE**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## **KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali e operativi**

- Codice civile
- Principi contabili italiani (OIC) e Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
- Principi di revisione italiani (ISA ITALIA e SA ITALIA) e Principi di revisione internazionali (ISA) (dal n. 200 al 720B)
- D.Lgs 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati integrato e modificato dal Dlgs 135/16 in attuazione della direttiva 2014/56/UE
- Approccio Metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni (CNDCEC aprile 2018)
- Carte di lavoro (CNDCEC aprile 2018)
- Manuale delle procedure di controllo qualità per il sindaco – revisore (CNDCEC aprile 2018)

## KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali e operativi

- La revisione legale nelle «Nano imprese» riflessioni e strumenti operativi (CNDCEC gennaio 2020)
- La relazione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 23 dell'8.04.2020 (Assirevi Doc. n. 235)
- Sindaci e revisori legali: La Nuova Disciplina degli Incarichi a seguito delle Modifiche dell'art. 379 del Codice della Crisi (CNDCEC – FNC ottobre 2020)
- Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – (CNDCEC aggiornamento di gennaio 2021 con le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178)



*Al fine di contenere gli effetti negativi dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 sulle attività di impresa, all'art. 379, comma 3, del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, **La nomina del revisore legale dal bilancio al 31.12.2022 e mandato triennale 2022-2024.***

## OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200

1. *Esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrare i risultati della revisione legale*
2. *Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*
3. *Verifiche volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali*
4. Revisione del bilancio semestrale abbreviato (per le società quotate)

## OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200

- 4. Esprimere con apposita relazione un giudizio sul prospetto dei costi per ricerca e sviluppo predisposto per le finalità previste dall' art.1, comma 35, numero 11, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*
- 5. Esprimere con apposita relazione un giudizio di conformità dei processi amministrativi contabili sui sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti (a partire da luglio 2019).*

## OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200

*La finalità della revisione è accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori:*

- *Acquisire una **ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non sia inficiato da errori significativi, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione di bilancio applicabile*

*Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso consentendo in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio*



## IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE

<b>Pianificazione e identificazione del rischio</b>	Valutare se accettare o mantenere l'incarico	Comprendere il business del cliente	<b>Approfondire la conoscenza dell'ambiente IT</b>	<b>Valutazione dell'affidabilità del controllo interno</b>	<b>Identificare i rischi di frode e livelli di rischio</b>	Definire i valori soglia (materialità)	Identificazione aree e fatti significativi e le asserzioni impattanti il bilancio
	Composizione del team di revisione						
<b>Strategie di valutazione dei rischi</b>	Identificazione delle operazioni significative e meccanismi di funzionamento			<b>Comprensione dei flussi aziendali</b>		Definizione della strategia di audit e dei controlli da effettuare	
	Effettuazione dei IT test	<b>Analisi delle procedure aziendali</b>		<b>Effettuazione dei walkthrough test</b>		Strategia di revisione	Piano di revisione
<b>Effettuazione dei test</b>	Test di dettaglio		Test di controllo		Test sulle Journal Entries		
<b>Relazione</b>	Riesame delle carte		Emissione relazione di revisione		Lettera dei suggerimenti		Archiviazione della documentazione

## IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE

Attività (*)	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Pianificazione, identificazione del rischio e strategia di audit	Pianificazione ed identificazione del rischio							Pianificazione ed identificazione del rischio				
	Verifica mantenimento incarico				Strategia di audit e piano di revisione							
Inventari di magazzino	Inventari di magazzino									Pianificazione inventari	Inventari di magazzino	
Conferme esterne	Procedura di circolarizzazione											
Test sul bilancio	Attività di interim	Attività di final (bilanci con chiusura 120 gg)	Attività di final (bilanci con chiusura 180 gg)							Attività di interim		
Relazione di revisione		Bilanci chiusura 120 gg		Bilanci chiusura 180 gg								
		Lettera dei suggerimenti										
Controllo dichiarazioni		Modello Iva							Modello Redditi / 770			
Verifiche periodiche	IV verifica trimestrale		I verifica trimestrale			II verifica trimestrale			III verifica trimestrale			
(*) per società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare												

## **DOCUMENTO IAASB (23.06.2021) DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA**

In data 23 giugno 2021 lo IAASB ha pubblicato la bozza del principio di revisione per le società di modeste dimensioni e meno complesse identificabili nell'ordinamento italiano PMI: “Draft International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCE)”

L'obiettivo dello IAASB è quello di fornire un principio di revisione specifico per società meno complesse che includa obiettivi e procedure di revisione semplificate, ma che allo stesso tempo permetta al revisore legale di avere una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non sia inficiato da errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali (ISA ITALIA 200).

## DOCUMENTO IAASB (23.06.2021) DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA

Il futuro principio di revisione, in conformità a quelli attualmente in vigore, avrà un approccio **risk-based**; l'assunto cardine sarà sempre l'individuazione delle aree di bilancio soggette ad errori significativi, ai fini di pianificare specifiche procedure di revisione volte a ridurre i rischi ad un livello accettabile.

IAASB Meeting (June 2021)

**Updated Agenda**

**Item 2-A (Full Standard)**

**Draft International Standard on Auditing  
for Audits of Financial Statements of Less  
Complex Entities (ISA for LCE)**

**(23 June 2021)**

## **DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA**

Il documento fornisce alcune semplificazioni nell'ottica di garantire un risparmio, in termini di tempo, al professionista incaricato di svolgere le attività di revisione. In particolare, il documento si articola in:

1. principi generali delle società di minori dimensioni;
2. documentazione probativa necessaria e procedure generali di revisione;
3. qualità del lavoro di revisione;
4. accettazione e mantenimento dell'incarico;
5. pianificazione, calcolo della materialità e procedure di revisione da svolgere al fine di verificare che il management della società abbia effettuato concrete valutazioni per rispettare il postulato della continuità;
6. identificazione dei rischi;
7. risposte ai rischi di errori significativi;
8. conclusioni;
9. opinion.



## DOCUMENTO IAASB (23.06.2021) DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA (LESS COMPLEX ENTITIES)

Altri aspetti:

- Verifica, da parte del revisore, del diretto coinvolgimento del socio e amministratore nelle attività aziendali in quanto i test di conformità sui diversi processi aziendali potrebbero portare a risultati in parte contrastanti. Infatti, nelle LCE, spesso non è presente una separazione marcata dei ruoli e delle responsabilità.
- Qualora in una LCE non vengano identificati rischi significativi è sufficiente che le attività di revisione abbiano un approccio substantive ovvero legato allo svolgimento dei test di validità previsti dalle procedure di revisione legale (in luogo delle procedure di conformità).

In conclusione nelle imprese con un grado di complessità minore (LCE) le procedure standard di revisione non sono state ridotte: la bozza di principio contiene sì delle facilitazioni procedurali che è possibile applicare, ma la numerosità e la tipologia di controlli rimangono invariati, nonché deve essere sempre garantito il rispetto del giudizio professionale e delle norme di comportamento. Pertanto, il concetto principale è: si può ridurre l'approfondimento di analisi in funzione della dimensione, ma le attività di controllo non possono essere limitate

## IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE NELLE NANO IMPRESE

<b>Pianificazione e identificazione del rischio</b>	Valutare se accettare o mantenere l'incarico	Comprendere il business del cliente	<b>Approfondire la conoscenza dell'ambiente IT</b>	<b>Valutazione dell'affidabilità del controllo interno</b>	<b>Identificare i rischi di frode e livelli di rischio</b>	Definire i valori soglia (materialità)	Identificazione aree e fatti significativi e le asserzioni impattanti il bilancio
	Composizione del team di revisione						
<b>Strategie di valutazione dei rischi</b>	<del>Identificazione delle operazioni significative e meccanismi di finanziamento</del>		<del>Comprensione dei flussi aziendali</del>		<del>Definizione della strategia di audit e dei controlli da effettuare</del>		
	Effettuazione dei IT test	<b>Analisi delle procedure aziendali</b>	<b>APPROCCIO SEMPLIFICATO</b>		<del>Effettuazione dei thorough test</del>	Strategia di revisione	Piano di revisione
<b>Effettuazione dei test</b>	Test di dettaglio	<del>Test di controllo</del>		Test sulle Journal Entries			
	Riesame delle carte	Emissione relazione di revisione		Lettera dei suggerimenti		Archiviazione della documentazione	



**DOT  
COM**

# **DEONTOLOGIA E INDIPENDENZA**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



## DEONTOLOGIA DEL REVISORE – Quadro normativo

### Soggetti non EIP (Enti interesse pubblico ed a regime intermedio):

- D.Lgs 39 / 2010:
  - Articolo 9: Deontologia e scetticismo professionale
  - Articolo 9 bis: Riservatezza e segreto professionale
  - Articolo 10: indipendenza e obiettività
  - Articolo 10 bis: preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza
- Principi deontologici professionali emanati dagli ordini professionali (ODCEC) congiuntamente al MEF ed alla Consob



### NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO

### SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE

*Versione aggiornata alla data del 12 gennaio 2021 con le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178*



# OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

## NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ' NON QUOTATE

### Indice

1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE .....	
Norma 1.1. Composizione del Collegio sindacale .....	
Norma 1.2. Dichiarazione di trasparenza .....	
Norma 1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi .....	
Norma 1.4. Indipendenza .....	
Norma 1.5. Retribuzione .....	
Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio .....	
Norma 1.7. Passaggio di consegne .....	
Norma 1.8. Sostituzione .....	
2. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE .....	
Norma 2.1. Funzionamento .....	
Norma 2.2. Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari .....	
Norma 2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni .....	
3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE .....	
Norma 3.1. Caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza .....	
Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto .....	
Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione .....	
Norma 3.4. Vigilanza sulle operazioni con parti correlate .....	
Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo .....	
Norma 3.6. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno .....	
Norma 3.7. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile .....	
Norma 3.8. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione .....	
Norma 3.9. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato .....	
Norma 3.10. Segreto dei sindaci e obbligo di riservatezza .....	
4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI .....	
Norma 4.1. Partecipazione all'assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari .....	
Norma 4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo .....	
Norma 4.3. Rapporti con l'amministratore unico della società .....	
Norma 4.4. Partecipazione alle decisioni degli organi di s.r.l. ....	
5. POTERI DI CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE .....	
Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo .....	
Norma 5.2. Acquisizione di informazioni dall'organo amministrativo .....	
Norma 5.3. Scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale .....	
Norma 5.4. Rapporti con la funzione di controllo interno .....	
Norma 5.5. Rapporti con l'organismo di vigilanza .....	
Norma 5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate .....	



## NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE

Versione aggiornata alla data del 12 gennaio 2021 con le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178



## NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ' NON QUOTATE

### 6. POTERI/DOVERI DI REAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA. DENUNZIA DI FATTI

- CENSURABILI E DI GRAVI IRREGOLARITÀ. AZIONE DI RESPONSABILITÀ.....!
- Norma 6.1. Potere di convocazione dell'assemblea dei soci.....
- Norma 6.2. Riscontro di fatti censurabili.....
- Norma 6.3. Denuncia ex art. 2408 c.c.....
- Norma 6.4. Denuncia ex art. 2409 c.c.....
- Norma 6.5. Azione di responsabilità.....

### 7. RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.....

- Norma 7.1. Struttura e contenuto della relazione dei sindaci.....

### 8. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE.....

- Norma 8.1. Approvazione della delibera di nomina per cooptazione di amministratori.....
- Norma 8.2. Proposta motivata del Collegio sindacale per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale.....
- Norma 8.3. Pareri del Collegio sindacale in relazione alle ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legal.....
- Norma 8.4. Iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto, ampliamento, sviluppo e per avviamento.....
- Norma 8.5. Parere su remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.....

### 9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....

- Norma 9.1. Attività del Collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori.....
- Norma 9.2. Attività del Collegio sindacale in occasione della sostituzione degli amministratori.....

### 10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E IN ALTRE VICENDE SOCIETARIE.....

- Norma 10.1. Attività del Collegio sindacale in caso di aumento di capitale.....
- Norma 10.2. Attività del Collegio sindacale in caso di riduzione del capitale sociale.....
- Norma 10.3. Attività del Collegio sindacale in caso di trasformazione.....
- Norma 10.4. Attività del Collegio sindacale in caso di fusione e di scissione.....
- Norma 10.5. Attività del Collegio sindacale in caso di conferimento e cessione di azienda.....
- Norma 10.6. Attività del Collegio sindacale in caso di affitto d'azienda.....
- Norma 10.7. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi.....
- Norma 10.8. Attività del Collegio sindacale in caso di finanziamenti dei soci.....
- Norma 10.9. Attività del collegio sindacale in caso di recesso e di esclusione del socio.....
- Norma 10.10. Scioglimento e liquidazione.....
- Norma 10.11. Vigilanza del Collegio sindacale di s.p.a. ed s.r.l. con socio unico.....
- Norma 10.12. Decesso del socio unico.....

### 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA.....

- Norma 11.1. Vigilanza del Collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità.....
- Norma 11.2. Vigilanza del Collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della crisi.....
- Norma 11.3. Segnalazione all'assemblea e denuncia al Tribunale.....
- Norma 11.4. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di adozione di un piano attestato di risanamento.....
- Norma 11.5. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti.....
- Norma 11.6. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di concordato con riserva.....
- Norma 11.7. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di concordato preventivo.....
- Norma 11.8. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di concordato con continuità.....
- Norma 11.9. Vigilanza del Collegio sindacale nelle ipotesi di autorizzazione a contrarre finanziamenti o a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali.....
- Norma 11.10. Rapporti con consulente e attestatore.....
- Norma 11.11. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di riduzione o perdita del capitale.....
- Norma 11.12. Ruolo del Collegio sindacale durante il fallimento.....

## CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC (11 Marzo 2021)

### • TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Contenuto del Codice
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Potestà disciplinare
- Art. 5 Interesse pubblico
- Art. 6 Integrità
- Art. 7 Obiettività
- Art. 8 Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni
- **Art. 9 Indipendenza**
- **Art. 10 Riservatezza**
- **Art. 11 Comportamento professionale**
- Art. 12 Prestazioni del professionista all'estero e prestazioni del professionista straniero in Italia
- Art. 13 Esercizio della professione in cooperazione con terzi
- **Art. 14 Responsabilità professionale**



### CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
in data 17/12/2015 e successivamente aggiornato nelle sedute del 16/01/2019 e dell'11/03/2021

## CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC (17 Dicembre 2015)

- TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI
  - CAPO 1 – RAPPORTI CON I COLLEGHI
    - **Art. 15: collaborazione tra colleghi**
    - Art. 16: subentro ad un collega
    - Art. 17: assistenza congiunta allo stesso cliente
    - **Art. 18: assistenza a clienti aventi interessi in conflitto di interessi**
    - Art. 19: corrispondenza tra colleghi
  - CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI
    - Art. 20: Principi generali
    - **Art. 21: Accettazione dell’incarico**
    - **Art. 22: Esecuzione dell’incarico**
    - **Art. 23: Rinuncia dell’incarico**
    - Art. 24: Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
    - Art 25: Compenso professionale
  - CAPO 3 – RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA (art 26- 30)
  - CAPO 4 – RAPPORTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI (art 31 – 34)
  - CAPO 5 – RAPPORTI CON I TIROCINANTI (art 35- 37)
  - CAPO 6 – ALTRI RAPPORTI (art 38 -40)
- TITOLO III – CONCORRENZA (art 41 -44)

## ART. 9 D.LGS 39/2010: Scetticismo professionale

2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori
  
3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare **durante la revisione delle stime fornite** dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento
  
4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente la revisione

## ART. 9 BIS D.LGS 39/2010 : riservatezza e segreto professionale

1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale
  
2. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale:
  - non devono ostacolare l'applicazione delle disposizioni del decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo;
  - continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.

## ART. 9 BIS D.LGS 39/2010 : riservatezza e segreto professionale

3. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente
  
4. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante



## Norme di comportamento società non quotate (art. 10)

1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.
2. Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi.
3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori.

## L'INDIPENDENZA

L'indipendenza è il cardine della revisione legale e dei controlli esterni.

Documenti di riferimento:

1. Art 10 del D.Lgs 39/2010
2. Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)
3. Art. 9 del codice Deontologico ODCEC
4. Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate (Norma Q.1.5)

## ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale
  
- 1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa
  
- 1- ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale


## ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di auto riesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione **legale o la sua rete**, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, **dalle quali un terzo informato**, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa

## DEFINIZIONE DI RETE - ART. 1, LETT. L), D.LGS 39/2010

Il D.Lgs 135/2016 ha modificato la definizione di rete contenuta nel D.Lgs 39/2010, che è ora la seguente: *la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:*

- 1. persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o*
- 2. è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o*
- 3. condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali.*



## ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

3. I revisori non possono possedere né operare su strumenti finanziari emessi, garantiti o oggetto di sostegno da enti sottoposti a revisione legale.
4. *Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi*
5. I revisori non possono partecipare o influenzare una revisione legale se:
  - possiedono strumenti finanziari dell'ente revisionato o di un ente ad esso collegato
  - hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di riferimento dei bilanci o di esecuzione della revisione, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.
6. In caso di operazione straordinaria l'indipendenza deve essere considerata per tutte le società (fusione, acquisizione,...)

## ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

## ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico
  
9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale:
  - **non può essere subordinato ad alcuna condizione**,
  - non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione,
  - ne' può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete



## ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

### 10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.

A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11

## Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti che ne compromettano l'indipendenza.

L'indipendenza deve soddisfare:

- Il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli aspetti rilevanti della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo
- La condizione di non essere associato a situazioni o circostanze delle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.

L'indipendenza è un requisito posto a presidio dell'obiettività che non deve essere però soddisfatto in maniera assoluta.

## Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

La compromissione dell'indipendenza del sindaco potrebbe derivare da:

- Rischi derivante l'interesse personale: economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza ed i risultati della stessa
- **Rischi derivanti dall'autoriesame: il sindaco svolge attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto dello studio o della STP alla quale il professionista appartiene**
- Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinnanzi alle tributarie o consulente tecnico di parte della società o del gruppo
- Rischi derivanti dall'eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità
- Rischi derivanti dall'intimidazione

Nella valutazione dei rischi il sindaco tiene conto dei rapporti e relazioni intrattenuti con:

- La società, il gruppo ed i responsabili di rilievo della società e del gruppo
- Dei soggetti appartenenti allo studio o STP che partecipa alle attività di revisione

## Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

Misure di salvaguardia:

- Individuazione e periodico monitoraggio di relazioni intrattenute
- Adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti l'indipendenza con gli altri membri dell'organo di controllo e con l'organo amministrativo
- Modifica, limitazione o cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società (o gruppo) anche attraverso lo studio a cui appartiene
- Periodica valutazione dell'adeguatezza ed efficacia delle misure adottate

Nel caso di prestazioni occasionali di semplice esecuzione: far effettuare la verifica da altri componenti del collegio.

## Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

Al fine di fornire alcune indicazioni operative che consentano di verificare l'indipendenza finanziaria, nel caso in cui, nei confronti della società, siano rese prestazioni ulteriori rispetto quelle di sindaco si può far riferimento al modello di calcolo proposto dal CNDCEC:

(S+C) / (CT)	Rapporto (S) / (S+C)	RISCHIO DI DIPENDENZA FINANZIARIA
> 15%	> 2/3	NO
>5% ≤ 15%	> 1/2	NO
≤ 5%	IRRILEVANTE	NO

### Definizioni:

- (CT) Compensi totali del professionista comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra professionisti
- (S) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per l'attività di sindaco  
Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco
- (C) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra professionisti
- (S+C) Compensi totali del professionista sulla società o sul gruppo

## Codice Deontologico

### Articolo 9 INDIPENDENZA

1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse.
2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale.
3. In relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'IFAC.
4. In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.
5. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività.



**DOT  
COM**

# **IL RISCHIO DI REVISIONE**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## ISA ITALIA 200 – RISCHIO INTRINSECO

Le tre componenti del rischio di revisione:

- **Rischio intrinseco** (inherent risk)
- **Rischio di controllo** (control risk)
- **Rischio di individuazione** (detection risk)

Rischi propri dell'impresa

Rischio del revisore

### Rischio intrinseco

La possibilità che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito.



## RISCHIO DI CONTROLLO E RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE

### Rischio di controllo

Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa.




### Rischio di individuazione

Il rischio che il revisore non individui un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o congiuntamente con altri errori.

**Insieme, formano il rischio di revisione (audit risk).**

## RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE E RISCHIO DI REVISIONE




## RISCHIO DI REVISIONE IN SINTESI

### Alfa Srl:

- Alto rischio intrinseco
- Alto rischio di controllo



Maggiore probabilità di errori significativi




### Beta Srl:

- Basso rischio intrinseco
- Basso rischio di controllo



Minore probabilità di errori significativi



La Alfa Srl richiederà controlli più estesi per ridurre il rischio di individuazione mantenendo così il rischio di revisione ad un livello accettabile.

## IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTRISECO: OUTPUT

- Questionario sulla conoscenza dell'impresa
- Questionario rischio frode
- Colloquio con il precedente revisore / organo di controllo
- Analisi comparativa



## IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTRISECO


	Fonti interne	Fonti esterne
Informazioni economico-finanziarie	<p>Bilancio</p> <p>Principi contabili adottati</p> <p><i>Budget e forecast</i></p> <p>Relazioni</p> <p>Dichiarazioni dei redditi</p> <p>Analisi di bilancio</p> <p>Giudizi e stime</p>	<p>Organismi pubblici</p> <p>Creditori</p> <p>Agenzie di <i>rating</i></p> <p>Informazione strategica</p> <p>Informazioni di settore</p> <p>Informazioni da <i>Internet</i></p> <p>Mezzi di comunicazione e altre parti esterne</p>
Informazioni di altra natura	<p>Indagini presso la direzione</p> <p>Osservazioni e ispezioni</p> <p>Manuali delle direttive e procedure</p> <p>Struttura organizzativa</p> <p><i>Balanced Scorecard</i></p> <p><i>Vision</i>, valori, obiettivi e strategie</p> <p>Descrizione delle mansioni</p> <p>Caratteristiche del personale</p>	<p>Accettazione dell'incarico</p> <p>Organismi pubblici</p> <p>Dati dell'associazione di categoria</p> <p>Articoli di stampa</p> <p>Informazioni da <i>Internet</i></p>

## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO

		IMPATTO	
		Alto (2)	Basso (1)
PROBABILITA'	Alto (2)	Alto (2x2)	Moderato (2x1)
	Basso (1)	Moderato (1x2)	Basso (1x1)

## AREE DI RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI

1. **Obiettivi e strategie dell'impresa:**
  - Obiettivi non appropriati, irrealistici poiché eccessivamente aggressivi
  - *Nuovi prodotti o servizi o ingresso in nuove linee di attività*
  - *Entrata in aree di attività / operazioni nelle quali l'impresa ha una esperienza limitata*
2. **Fattori esterni:**
  - *Situazione economica e cambiamenti nella regolamentazione*
  - *Concentrazione della domanda di prodotti e servizi dell'impresa*
  - *Elevato grado di complessità*
  - *Modifiche del settore*
3. **Natura dell'impresa**
  - *Cultura aziendale e capacità di governance*
  - *Posizioni chiave aziendali*



## AREE DI RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI

4. Indicatori di performance: comprensione del funzionamento aziendale e capacità di perseguimento degli obiettivi
5. *Principi contabili*
6. *Controllo interno*








Perché il revisore deve interessarsi  
al sistema di controllo interno?

Perché l'efficacia del sistema di controllo interno  
influenza il rischio di revisione

## COMPRESIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E CONTABILE

Approccio metodologico:

- Identificazione dei rischi da attenuare
- Valutazione della configurazione dei controlli
- Valutazione dell'operatività dei controlli
- Documentazione dei controlli



## COMPRENSIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E CONTABILE



## COME VALUTARE L'EFFICACIA DEL SCI

Durante il corso dell'esercizio, il revisore deve:

- identificare i controlli interni in grado di prevenire o individuare e correggere gli errori identificati
- effettuare procedure di conformità sull'operatività del SCI
- ottenere informazioni su eventuali cambiamenti nel SCI e valutarne l'impatto sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione
- segnalare alla direzione eventuali carenze riscontrate e verificare successivamente le correzioni apportate.

## COME VALUTARE L'EFFICACIA DEL SCI


Procedure di conformità:

- verifica sui documenti giustificativi delle operazioni, per accertare la corretta registrazione e autorizzazione delle operazioni stesse
- effettuazione di interviste e osservazione diretta, per verificare se le funzioni svolte corrispondono a quelle assegnate
- riesecuzione di alcune procedure di controllo (ad es. riconciliazioni bancarie), per verificare se sono state correttamente eseguite.

## LIMITI DEL CONTROLLO INTERNO

Il controllo interno è strutturato per fornire una ragionevole sicurezza in tema di attendibilità dell'informativa finanziaria, di efficacia dell'operatività e della conformità alla normativa.

Il principio dedica molta attenzione agli elementi manuali ed agli elementi automatizzati, individuando i rispettivi vantaggi ed i limiti



## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO

Affidamento sui controlli  
basso o assente

Parziale affidamento sui  
controlli

Alto affidamento sui  
controlli



Rischio di controllo  
elevato/massimo

Rischio di controllo  
basso

## MATRICE DEL RISCHIO DI ERRORI RESIDUI

		Rischio di controllo	
		Affidamento sui controlli	Nessun affidamento sui controlli
Rischio inerente	Basso	Minimale	Moderato
	Moderato	Basso	Alto
	Significativo	Speciale considerazione nella revisione	
		Rischio residuo	





**DOT  
COM**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Per informazioni di carattere generale: [info@opendotcom.it](mailto:info@opendotcom.it)**

**Per quesiti relativi al software PSR: [psr@opendotcom.it](mailto:psr@opendotcom.it)**

**Sito: [www.opendotcom.it](http://www.opendotcom.it)**

**OPEN Dot Com Spa**

**Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**